

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **294/2001** (ECLI:IT:COST:2001:294)

Giudizio: **GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSO**

Camera di Consiglio del **20/06/2001**; Decisione del **12/07/2001**

Deposito del **25/07/2001**; Pubblicazione in G. U. **01/08/2001**

Norme impugnate:

Massime: **26494**

Atti decisi:

Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce: 2001/158

N. 294

ORDINANZA 12 - 25 LUGLIO 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 1 agosto 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 158 depositata il 22 maggio 2001;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ravvisata la necessità di correggere un errore materiale contenuto nella sentenza n. 158 del 2001.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 158 del 2001 sia corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del Ritenuto in fatto e nel punto 1 del Considerato in diritto, l'espressione "art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354" va sostituita con la dizione "art. 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Santosuoso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.